

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../366243/2007

OGGETTO: COMUNE DI PARELLA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE N. 4/2006 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Parella, con deliberazione del C.C. n. 33 del 15/12/2006, (*Prat. n. 05/2007*) trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 33 del 15/12/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.I. vigente:

- adeguamento al “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) delle previsioni territoriali di contenuto urbanistico sulla base delle analisi geologiche ed idrauliche allegate alla variante stessa;
- adeguamento delle norme di piano alla L.R. n. 19/99 in conseguenza della redazione ed approvazione del regolamento edilizio ed alla necessità di adeguare le N.d.A. ai contenuti del R.E. stesso;
- adeguamento alla disciplina in materie di commercio, relativamente all’adozione dei criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa;
- adeguamento del P.R.G. al P.T.C. della Provincia di Torino;
- adeguamento alla legge sull’inquinamento acustico n. 447 del 26/10/1995, adottando la proposta del Piano di zonizzazione acustica, in applicazione della L.R. n. 52/2000;

inoltre la variante al P.R.G.I.:

- procede alla redazione dell’analisi di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 40/98, alla luce degli interventi, dell’adeguamento al P.A.I. ed ai fattori di rischio idrogeologico presenti nell’ambito del territorio comunale;
- la previsione di nuove aree di ampliamento e di completamento residenziale e produttivo;

- verifica e conferma la quantità di aree da destinare a servizi pubblici, prevedendo nuove aree a parcheggi;
- dal punto di vista dell'assetto viario prevede: l'individuazione di due nuovi tracciati viari; la regolazione in allargamento di Via Lugnacco sulle aree edificate o edificabili afferenti e di via della Cartiera per il tratto in coerenza con la nuova area residenziale RN9; l'adeguamento della sezione della strada che da sud conduce alle aree produttive ed in corrispondenza del parcheggio n. 26 una rotonda di raccordo con la strada privata ed i parcheggi contigui;
- propone la modifica del vincolo idrogeologico conseguente a specifico studio e prevedendo di escludere alcune aree dal suddetto vincolo e di includerne delle altre, anche conseguentemente alla verifica geo – idrologica condotta sul territorio comunale;
- propone, infine, la modifica della zona di rispetto della sorgente a valle del concentrico che è stata definita, previo uno studio geologico, con la forma e la dimensione massima risultante sulle tavole di Piano e con le ulteriori specifiche di vincoli scalari secondo la distanza dalla sorgente. Si precisa, tuttavia, che tale zona di rispetto adottata sarà vigente solo dopo l'approvazione da parte dell'autorità competente, nella forma e dimensione approvate dalla stessa. In pendenza di tale approvazione si continuerà ad applicare la fascia di rispetto vigente;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Grandi Infrastrutture in data 09/02/2007;
- Difesa del Suolo in data 09/03/2007;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297-2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Parella, con deliberazione C.C. n. 33 del 15/12/2006, le seguenti osservazioni:

- 1) in merito alle previsioni in materia di urbanistica commerciale, pur non individuando con la variante in oggetto nuovi interventi si ricorda che le stesse dovranno essere adeguate ai sensi della D.C.R. n. 59 – 10831 del 24 marzo 2006 ad oggetto “*Modifiche ed integrazioni dell’allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 563 – 13414 del 29 ottobre 1999 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificato dall’allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 347 – 42514 del 23 dicembre 2003*” e che detto adeguamento deve rispondere, per quanto attiene gli elaborati cartografici e normativi, a quanto previsto dall’art. 14 L.R. 56/77 comma 1, punto 1) lettera d bis) e punto 4) e comma2;
- 2) dal punto di vista del quadro del dissesto idrogeologico si rileva che il confronto tra gli elaborati tecnici e i dati di tipo geologico disponibili presso la Banca Dati della Provincia di Torino evidenzia una buona corrispondenza, tuttavia, si rileva quanto segue:
 - nella “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica*” (allegati 7 e 7 bis alla “*Relazione geologico – tecnica*”) ci sono estese porzioni del territorio inserite in classe II in corrispondenza di conoidi classificate come CAb2 nella “*Carta geomorfologia e dei dissesti*”; tali zone, secondo la D.G.R. 15/07/2002 n. 45-6656, dovrebbero ricadere in classe III;
 - nella “*Carta di sintesi della pericolosità ed idoneità all’utilizzazione urbanistica*” dovrebbero essere, inoltre, rappresentati tutti i dissesti rilevati, ivi comprese anche le conoidi;
 - il rio senza nome ubicato a sud del concentrico di Parella risulta, per tutto il tratto iniziale, privo delle fasce di rispetto necessarie, e, inoltre, delineato in maniera diversa tra i due elaborati “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*” (allegati 7 e 7 bis alla “*Relazione geologico -. Tecnica*”);
 - per quanto attiene la previsione relativa all’area residenziale denominata “*Rc7*” si sottolinea che la stessa sembra non coerente con la classe IIIa in cui parrebbe ricadere dall’analisi della “*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica*”. Si ricorda la definizione della classe IIIa contenuta nella Circolare P.R.G. 8/05/1997 n. 7 / LAP che riporta quanto segue: “*Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrologici che le rendono inidonei a nuovi insediamenti*”. A seguito di quanto sopra riportato si suggerisce di eliminare le contraddizioni riscontrate tra la classe di rischio idrogeologico e la proposta urbanistica;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Parella ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,